CAMERA DEI DEPUTATI N. 183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLA, AIARDI, ALIVERTI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANDREONI, ARMELLIN, ARNAUD, BELUSSI ERNESTA, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORRI, BOTTA, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARAVITA, CARLOTTO, CASATI, CASTELLUCCI, CATTANEI, CAVIGLIASSO PAOLA, CENI, CERIONI, CIANNAMEA, CORDER, CRISTOFORI, DE CAROLIS, DE CINQUE, DE POI, FALCONIO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI PUBLIO, FUSARO, GARAVAGLIA MARIA PIA, GARGANO, GAROCCHIO, GIULIARI, INNOCENTI, IANNIELLO, LA LOGGIA, LAMORTE, LO BELLO, LUCCHESI, MANFREDI MANFREDO, MARZOTTO CAOTORTA, MENZIANI, MERLONI, MICHELI, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PELLIZZARI, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PISONI, PORTATADINO, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, RADI, ROCELLI, ROSSI di MONTELERA, RUBINO, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SCALFARO, SCAIOLA, SCALIA, SEDATI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO GIACINTO, USELLINI, VIETTI ANNA MARIA, VINCENZI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZOLLA ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 26 giugno 1979

Norme per la votazione degli italiani residenti all'estero in occasione di elezioni politiche e modificazioni dei termini e del procedimento elettorale di dette elezioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di consentire l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di residenza dei cittadini italiani all'estero attende una soluzione che non può più essere procrastinata.

Lo impone il dovere di attuare il più ampio adempimento dei dettati costituzionali espressi dagli articoli 48 e 3 della Costituzione: gli emigrati hanno il diritto di esercitare il diritto di voto perché cittadini e in condizioni di uguaglianza cioè senza dover sopportare gli oneri e i disagi di lunghi viaggi per ritornare in Italia.

Il problema è stato risolto negli altri Stati democratici, compresa la più giovane delle democrazie, cioè la Spagna. È reso particolarmente cocente per l'impo-

nente numero di emigrati dal nostro Paese e per la loro lunga e inutile attesa.

Non si vogliono qui riproporre le argomentazioni dettate a sostegno delle proposte che sono state presentate nelle precedenti legislature. Basterà ricordare che le discussioni a proposito risalgono alla Assemblea Costituente. Nell'ultima legislatura, l'inerzia della Commissione referente costrinse un folto numero di deputati a chiedere l'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento della Camera, per ottenere l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte in materia, di cui ai numeri 33-711-792-1037.

La Camera ne discusse nella seduta del 22 luglio 1977 e, dopo un limitato ma significativo dibattito, approvò all'unanimità un ordine del giorno in cui « concordando sulla necessità di divenire ad una sollecita, positiva soluzione del problema concernente l'effettivo esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero », rinviava alla prima Commissione l'esame dei progetti, impegnandola a riferire all'Assemblea entro il 30 ottobre dello stesso anno.

Purtroppo tale impegno non venne rispettato, così che la discussione fu ripresa nella seduta del 15 novembre 1978 senza un testo unificato e senza relazioni della Commissione. L'Assemblea affidò allora al Comitato dei 9 il compito di predisporre un testo base, sul quale potesse utilmente aprirsi la discussione.

Il Comitato dei 9, a maggioranza, procedette alla scelta di un testo composto di 15 articoli che raffigura il voto per corrispondenza.

Tale articolato intendiamo presentare all'esame della Camera, in considerazione che le discussioni avvenute hanno fatto apparire le modalità del voto per corrispondenza come quelle che meglio corrisponde all'esigenza di estendere l'effettivo esercizio del voto ai nostri emigrati.

Affidiamo pertanto alla vostra sensibile attenzione, onorevoli colleghi, la proposta che, senza escludere contributi ulteriori e miglioramenti, può costituire una appropriata iniziativa per la soluzione del problema.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

VOTAZIONE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

ART. 1.

Gli elettori per i quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è stata annotata, nelle liste elettorali, la condizione di residente all'estero, votano, per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, inviando il proprio voto per corrispondenza.

Possono esprimere il proprio voto per corrispondenza per le predette consultazioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non è stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che nel giorno della votazione si trovino all'estero purché facciano pervenire, per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda, che deve pervenire al sindaco improrogabilmente entro il 45° giorno antecedente la data della votazione, devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al precedente comma, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

La predetta cartolina, da spedirsi con raccomandata per via aerea, reca anche l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il com-

petente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto ad usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi al comune di iscrizione elettorale.

ART. 2.

Degli elettori che votano per corrispondenza i comuni debbono compilare, in ordine alfabetico, in sette esemplari, elenchi distinti per uomini e donne recanti, per ogni elettore, le generalità e l'indicazione della sezione in cui è iscritto. Lo elenco deve recare apposita annotazione accanto ai nominativi di coloro che votano soltanto per la elezione della Camera dei deputati.

Nei comuni divisi in più collegi senatoriali, gli elenchi di cui al comma precedente devono essere compilati distintamente per collegio.

Degli elenchi di cui al primo comma il sindaco, entro il 41° giorno antecedente quello della votazione, trasmette:

a) un esemplare alla Commissione elettorale mandamentale perché apponga sulle liste elettorali di sezione, che devono essere rimesse ai comuni ai sensi dell'articolo 29 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, accanto ai nominativi compresi nel predetto esemplare, l'annotazione: « Vota per corrispondenza »;

b) un esemplare alla Prefettura perché provveda, entro il 38° giorno antecedente quello della votazione, alla consegna al sindaco delle schede di votazione e del volantino di cui all'articolo 3, da inviare agli elettori ammessi a votare per corrispondenza;

c) tre esemplari all'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compreso il comune, per gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 7.

Due esemplari del predetto elenco debbono, infine, essere trattenuti presso il comune per la documentazione dell'Ufficio e per la spedizione dei plichi di cui al successivo articolo 3.

ART. 3.

Entro il 35° giorno antecedente la data della votazione, il sindaco provvede ad inviare, a mezzo posta in raccomandazione e per via aerea, agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 1 ed agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo, che ne abbiano fatto rituale richiesta, un plico chiuso contenente:

a) il certificato elettorale, privo del talloncino di ricevuta;

b) una scheda di votazione per ognuna delle elezioni alla quale l'elettore ha diritto di partecipare;

c) un volantino contenente i nominativi dei candidati di ciascuna lista ammessa nella circoscrizione per la elezione della Camera dei deputati, l'indicazione del giorno e dell'ora entro cui il voto deve pervenire all'ufficio destinatario, nonché le modalità per la spedizione del plico contenente i documenti relativi alla votazione;

d) una busta, che deve servire all'elettore per la restituzione della scheda o delle schede votate e del certificato elettorale, recante, nella parte anteriore, l'indirizzo « Ufficio elettorale 00100 Roma », seguito da un numero indicante l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore mittente è iscritto e, nella parte posteriore, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il comune e la sezione di iscrizione elettorale e l'indirizzo dell'elettore interessato.

Dell'avvenuta spedizione viene presa nota su uno degli esemplari dell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, mediante apposizione, da parte dell'ufficio postale, al momento della consegna dei plichi, del bollo dell'ufficio stesso. L'altro esemplare viene trattenuto dall'ufficio postale come distinta degli invii raccomandati accettati.

ART. 4.

L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di cui al primo comma dell'articolo 3, dopo aver espresso il voto, piega la scheda o le schede, le include, insieme al certificato elettorale, nella apposita busta e provvede a spedire il plico chiuso, a mezzo posta in raccomandazione e per via aerea.

Il plico, per essere sottoposto allo spoglio previsto all'articolo 8, deve pervenire, inserito in un dispaccio speciale, all'ufficio postale del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale non oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.

ART. 5.

L'ufficio postale del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, man mano che gli pervengono i plichi di cui all'articolo 4, provvede a recapitarli al predetto Ufficio elettorale; in ogni caso, l'ultimo recapito dei plichi pervenuti nel termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, deve aver luogo non oltre le ore 13 del secondo giorno di votazione.

Dei predetti plichi, a cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco; un esemplare dell'elenco viene firmato, per ricevuta, dal segretario dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e restituito all'ufficio postale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuti i plichi, controlla se il relativo mittente è compreso negli elenchi rimessi dai comuni del collegio ai sensi dell'articolo 2.

I plichi anzidetti sono conservati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale sotto la personale responsabilità del presidente dell'Ufficio, fino a quando non vengono consegnati alle sezioni di cui al successivo articolo 7.

Qualora un plico dovesse risultare spedito da un elettore non compreso negli elenchi predisposti dai comuni, il plico stesso deve essere vidimato dal presidente e da due componenti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e consegnato al Presidente del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio medesimo per essere bruciato unitamente a quelli di cui al successivo articolo 6.

ART. 6.

I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4, debbono essere consegnati al Presidente del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Dei suddetti plichi, a cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco, nel quale deve essere indicato, per ogni plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che pervengono durante i giorni della votazione, anche l'ora di arrivo. Uno di detti elenchi viene firmato, per ricevuta, dal Presidente del tribunale o da un magistrato da lui designato e trattenuto dall'ufficio postale.

Il Presidente del tribunale o il magistrato delegato, presi in consegna i plichi anzidetti, provvede, non prima del 60° giorno successivo a quello della votazione, alla loro bruciatura.

Alle operazioni di cui al comma precedente sono invitati ad assistere i rappresentanti dei gruppi dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica designati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, nonché, per la elezione della Camera dei deputati, rappresentanti appositamente incaricati, con le modalità di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, dai delegati di ciascuna lista presentata nella circoscrizione alla quale appartiene il comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Detti rappresentanti debbono essere tempestivamente avvertiti del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.

Delle operazioni di bruciatura dei predetti plichi viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal Presidente del tribunale o dal magistrato delegato e dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e delle liste presentati.

ART. 7.

Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero sono effettuate da speciali sezioni elettorali istituite nel comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, in modo che in ogni sezione il numero degli elettori ammessi a votare per corrispondenza non sia superiore a mille.

L'assegnazione degli elettori alle singole sezioni è fatta, a cura del predetto Ufficio elettorale, per comune, sulla base degli elenchi trasmessi a norma della lettera *c*) del precedente articolo 2. Nel caso di comuni aventi più di 1.000 elettori ammessi a votare per corrispondenza, la ripartizione degli stessi tra le singole sezioni è fatta secondo l'ordine alfabetico.

Quando il numero degli elettori all'estero di un collegio sia inferiore a 100, alle relative operazioni di scrutinio provvede una sezione del collegio istituita a norma dell'articolo 34 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Per la consegna dei plichi alla predetta sezione e per le operazioni di spoglio e di scrutinio si applicano le norme della presente legge.

La compilazione delle liste degli elettori assegnati a ciascuna sezione è fatta, distintamente per maschi e femmine, sulla scorta degli elenchi di cui al secondo comma, del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Le liste devono recare apposita annotazione accanto ai nominativi degli elettori che votano soltanto per la elezione della Camera dei deputati.

Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, promuove,

rispettivamente, da parte del presidente della Corte d'appello e della Commissione elettorale del comune in cui ha sede l'Ufficio stesso, la nomina dei presidenti di seggio e di tre scrutatori per ogni seggio.

Presso detti seggi possono essere designati, con le modalità di cui agli articoli 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e 1, lettera *o*) della legge 23 aprile 1976, n. 136, i rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati.

Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso, rispettivamente di lire 25.000 e di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Entro il termine di cui al sesto comma, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica alla Prefettura della provincia nella quale ha sede il predetto Ufficio il numero delle sezioni speciali da istituire.

ART. 8.

Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti degli Uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 7, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del sindaco del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) i verbali di nomina degli scrutatori;

3) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati;

4) le urne destinate a contenere le schede votate.

Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma precedente, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare:

a) la lista degli elettori residenti all'estero ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione a norma del predetto articolo 7;

b) un plico sigillato contenente le buste pervenute dai predetti elettori, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

Le buste che pervengono all'Ufficio elettorale circoscrizionale durante il secondo giorno di votazione ma non oltre le ore 13 devono essere consegnate alle competenti sezioni con le modalità di cui alla lettera *b*) del precedente comma.

Trascorso il termine delle ore 13, l'Ufficio elettorale circoscrizionale trasmette alle sezioni l'ultimo plico delle buste pervenute tempestivamente e, in ogni caso, una comunicazione che non saranno inviate ulteriori buste.

Il presidente apre i plichi a mano a mano che pervengono all'Ufficio e, dopo aver controllato il numero delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, dopo aver apposto sulla scheda stessa il bollo della sezione e averla fatta firmare da uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente secondo la piegatura prevista dagli allegati *A*, *B* ed *E*.

Man mano che le schede vengono introdotte nell'urna, uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista di cui alla lettera *a*), del precedente secondo comma.

Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono incluse nella busta originale di spedizione insieme al certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno due componenti del seggio.

Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che non ha diritto ad esprimere il voto per tale elezione, la scheda viene dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla lettera *c*) dell'articolo 72 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso in cui il plico, inviato da elettore avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non votante per la elezione della quale manca la scheda.

Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna e ricevuta la comunicazione di cui al quarto comma, il presidente dichiara chiuse le operazioni di cui ai precedenti commi e, fatto sgomberare il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, accerta il numero dei votanti risultanti dalle liste di cui alla lettera *a*) del secondo comma e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle schede di votazione.

La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa in un plico sigillato con il bollo dello Ufficio.

I certificati elettorali, conservati in apposito plico, devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, al pretore del mandamento del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale con le modalità di cui agli articoli 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Compiute le predette operazioni, il presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme del Titolo V del citato testo unico e dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun tipo di elezione, deve essere depositato nella cancelleria dell'Ufficio elettorale circoscrizionale perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

ART. 9.

Gli elettori che rientrano in Italia possono esprimere regolarmente il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi debbono munirsi di apposita autorizzazione da richiedersi al sindaco del comune di iscrizione elettorale, entro il terzo giorno antecedente quello della elezione, previa restituzione, se il hanno ricevuti, dei documenti per la votazione. Tali documenti devono essere custoditi presso l'Ufficio comunale, per essere bruciati al termine delle operazioni di votazione. Dell'avvenuta bruciatura viene redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal sindaco e dal segretario comunale.

L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata mediante consegna all'elettore di un duplicato del certificato elettorale, recante, sul retro, apposita dichiarazione sottoscritta dal sindaco ed il bollo del comune.

Del rilascio della predetta autorizzazione il sindaco dà notizia all'Ufficio elettorale circoscrizionale che ne prende nota accanto al nominativo dell'elettore nell'esemplare in suo possesso dell'elenco di cui all'articolo 2 agli effetti del riscontro dei plichi contenenti i voti inviati per corrispondenza.

Nel caso dovessero pervenire all'Ufficio elettorale circoscrizionale plichi contenenti voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi precedenti, i plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti l'Ufficio stesso ed accantonati, per essere bruciati unitamente a quelli di cui all'articolo 6.

ART. 10.

Nel caso di svolgimento di sole elezioni per la Camera dei deputati alle operazioni demandate dalla presente legge

all'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica provvede l'Ufficio centrale circoscrizionale; a quelle demandate al Presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 6 provvede il Presidente della Corte d'appello o del tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

TITOLO II

MODIFICAZIONE DEI TERMINI E DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.

ART. 11.

Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione »;

b) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno », sono sostituite con le altre « non prima delle ore 8 del 59° e non oltre le ore 16 del 58° giorno »;

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso che l'Ufficio elettorale centrale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito »;

d) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 36° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 51° giorno »;

e) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 33° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 50° giorno »;

f) al primo comma dell'articolo 20 le parole « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 50° giorno alle ore 20 del 49° giorno »;

g) al secondo comma dell'articolo 23 le parole « entro 48 ore » sono sostituite con le altre « entro 24 ore »;

h) al primo comma, n. 3) dell'articolo 92 le parole « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno », sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 50° giorno alle ore 20 del 49° giorno »;

i) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi e chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 »;

l) il settimo comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

ART. 12.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come successivamente modificata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 le parole « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno antecedenti » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 50° giorno alle ore 20 del 49° giorno antecedenti »;

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve es-

sere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione ».

ART. 13.

Le tabelle *B, C, G* ed *H* allegate al testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle *A, B, C* e *D* allegate alla presente legge.

Le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituite dalle tabelle *E* ed *F* allegate alla presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 14.

Chiunque prende cognizione del contenuto di uno dei plichi chiusi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge a lui non diretti ovvero sottrae o distrae al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li distrugge o sopprime, li dirotta dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattiene o ne ritarda l'inoltro, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 15.

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Non si applicano per i suddetti reati le disposizioni del codice penale concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE INTERNA

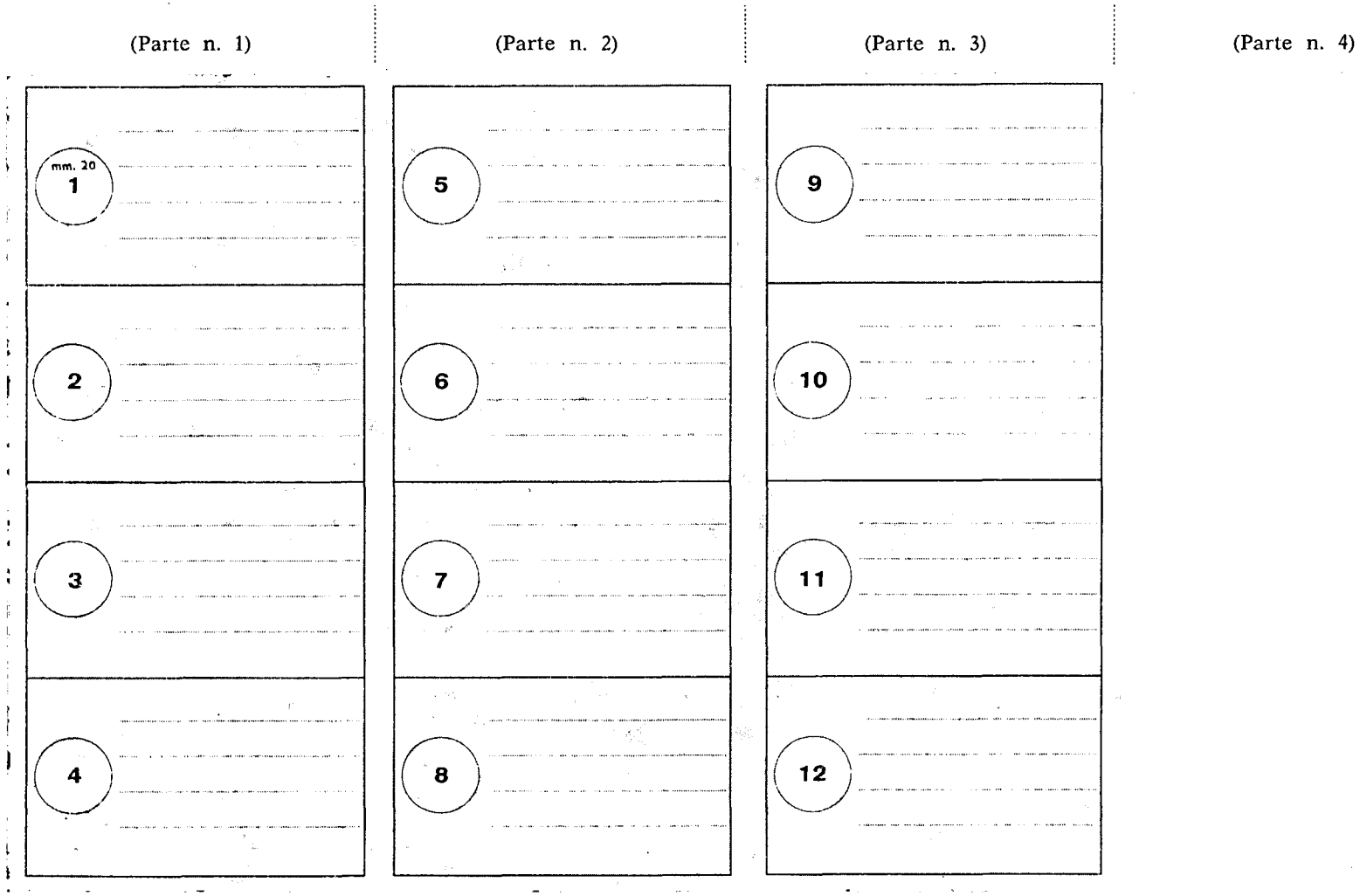

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.
Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda.
I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra.
Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

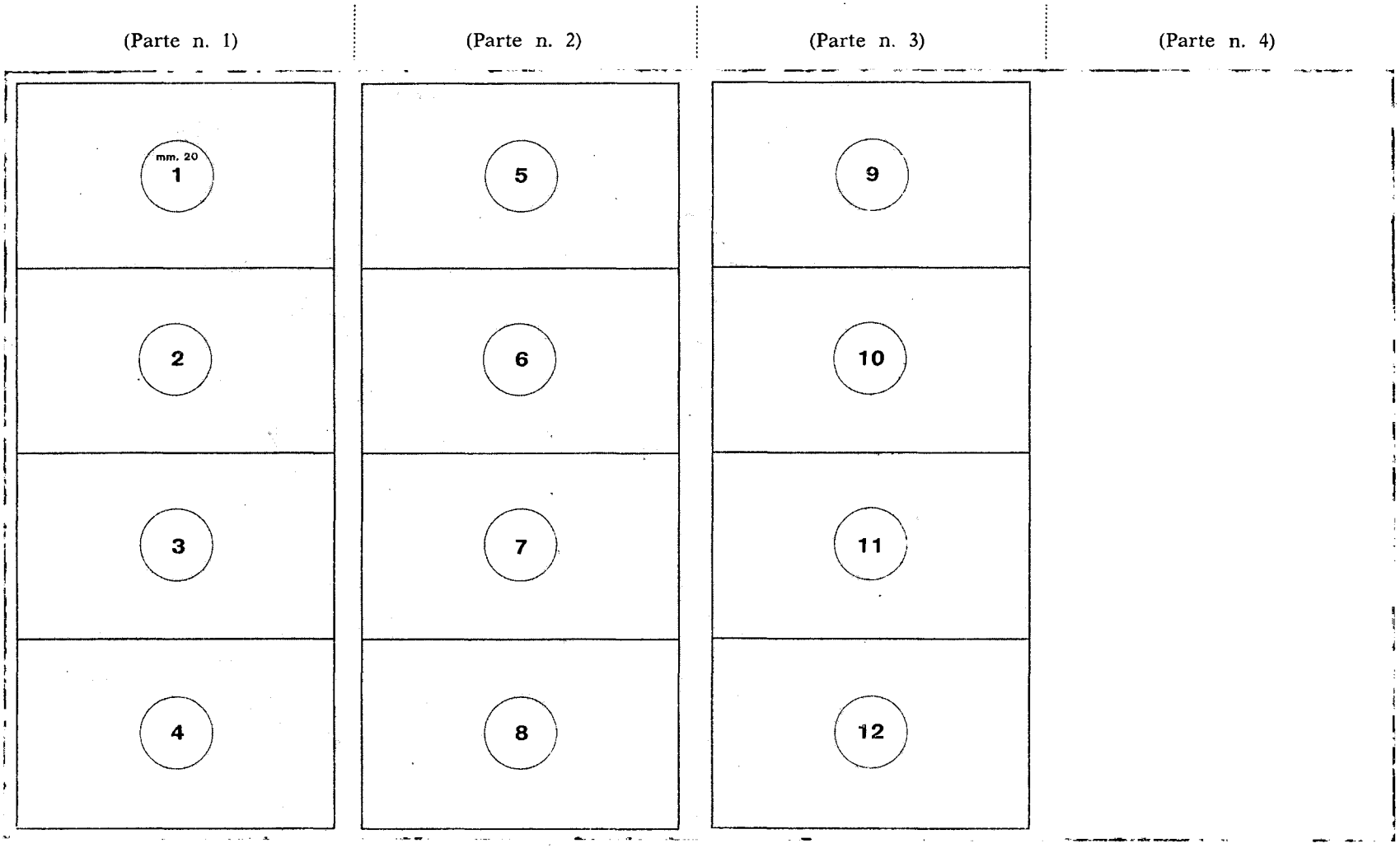

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.
Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda.
I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra.
Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA C

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA A

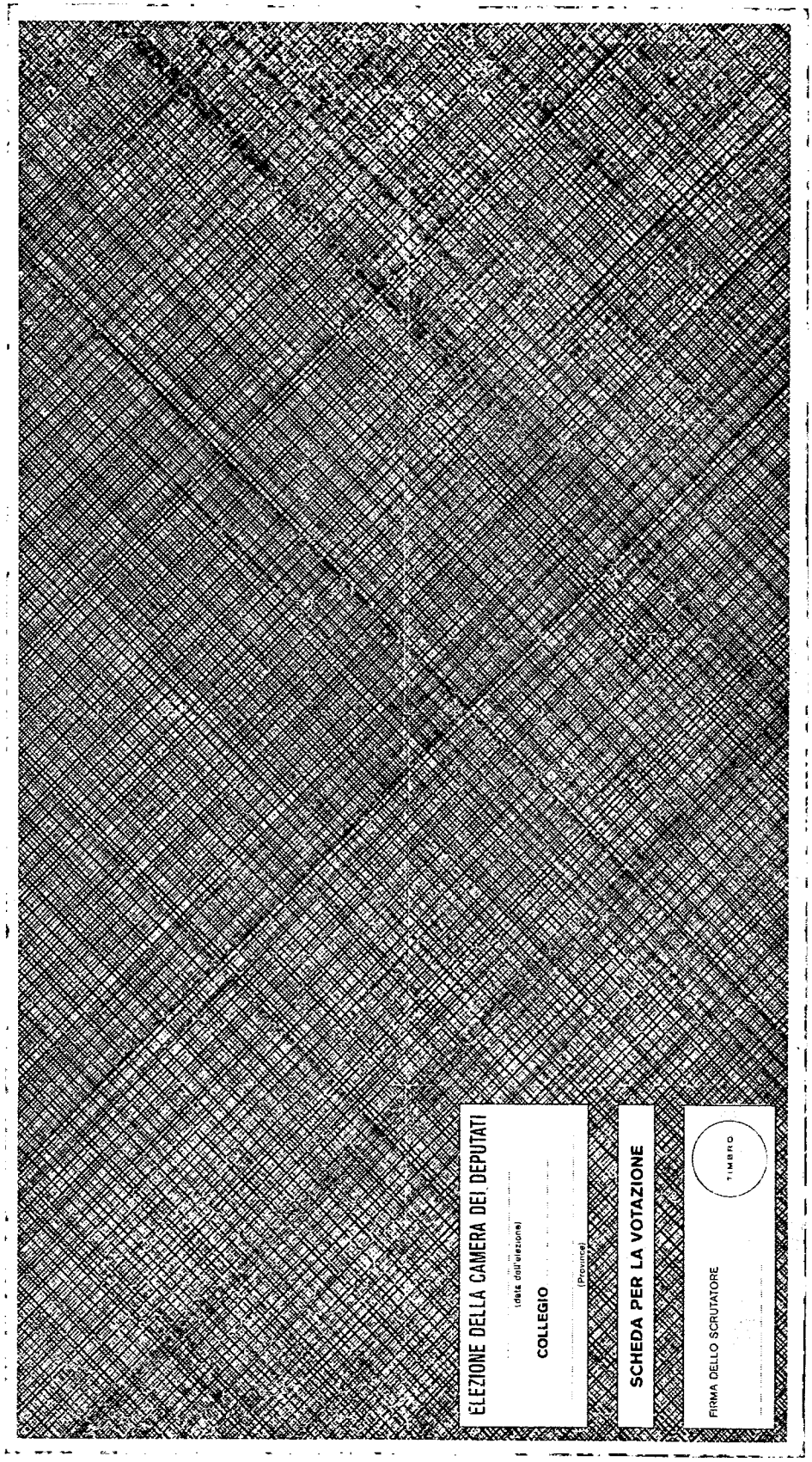

TABELLA D

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA B

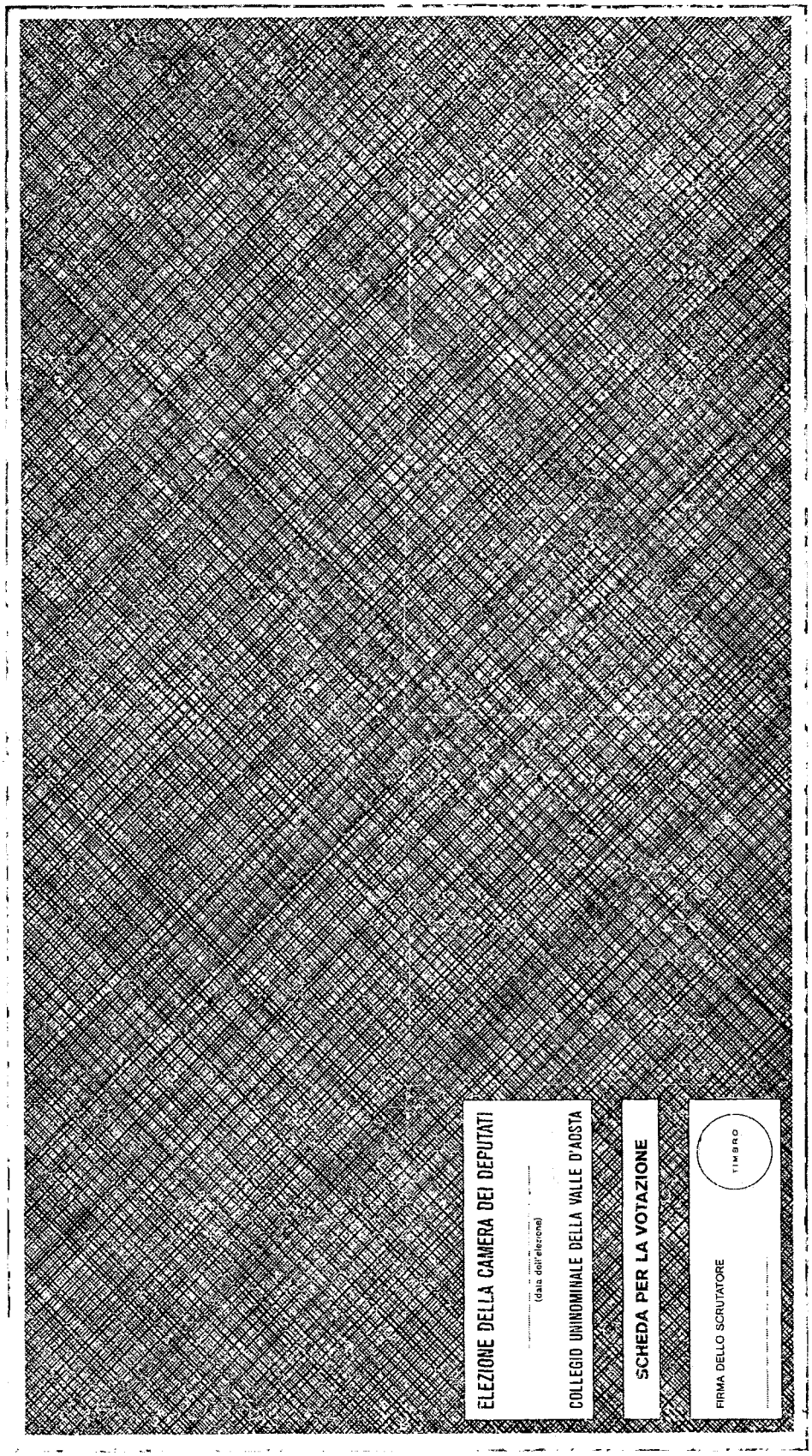

TABELLA E

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

PARTE INTERNA

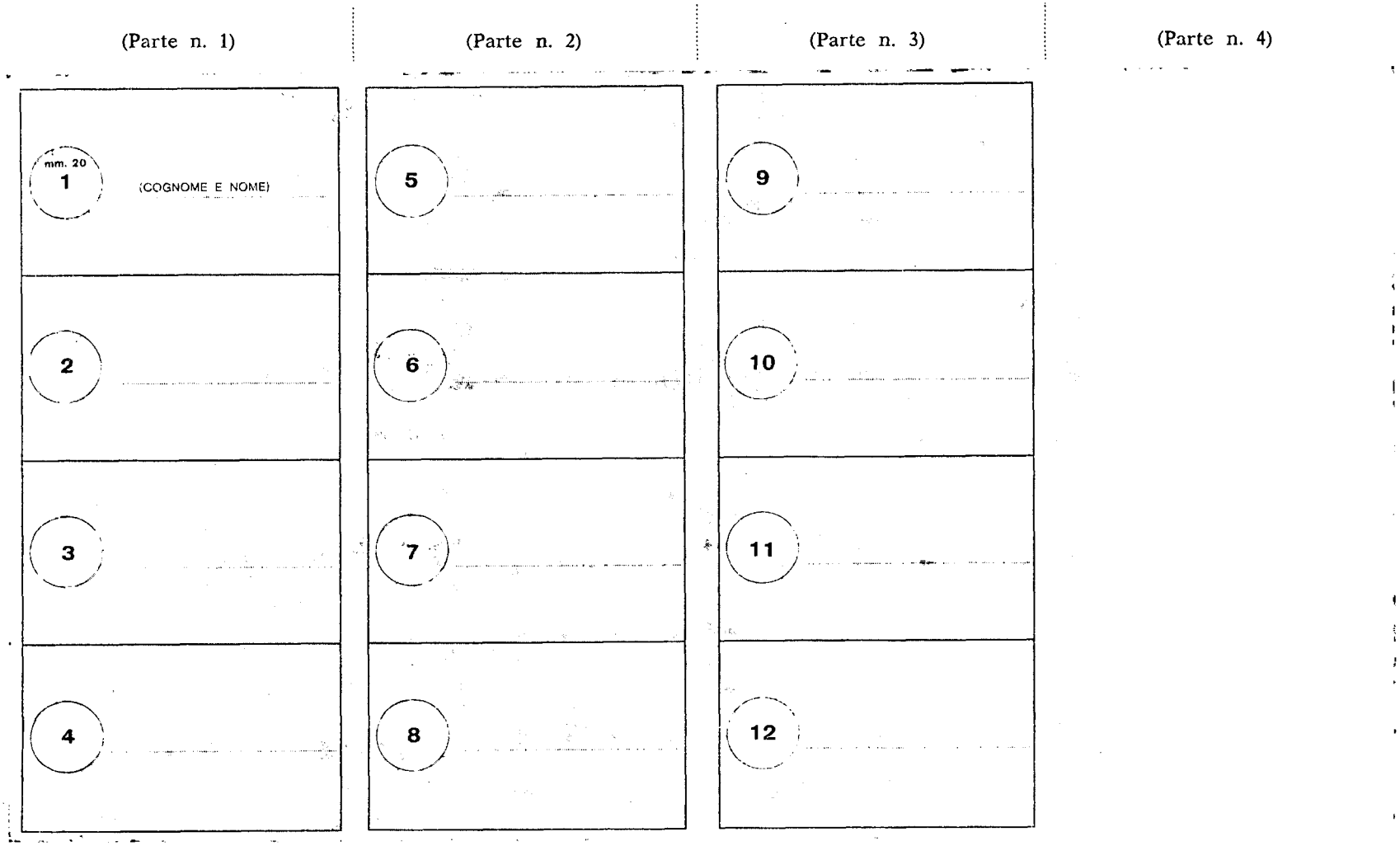

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.
Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda.
I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra.
Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA F
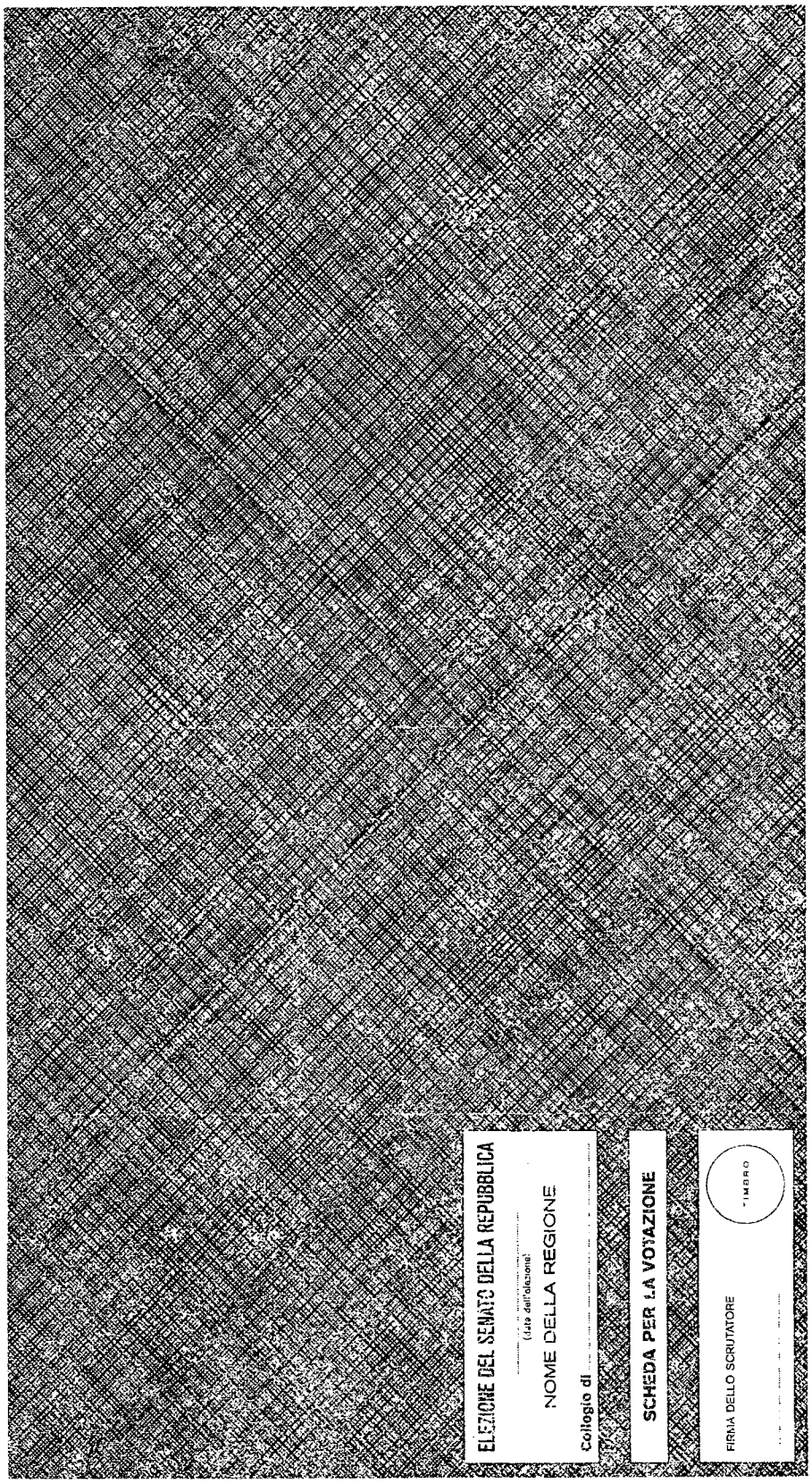
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA D